COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

7.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **AGOSTINO MARIANETTI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori Paire ed altri: Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3141) 73

Marianetti Agostino, *Presidente* 73, 77, 80, 81, 83

Antoci Giovanni (gruppo DC), *Relatore* 77, 79, 81

Artioli Rossella, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* 77, 79, 80, 81, 83

Corsi Hubert (gruppo DC) 80

Gitti Tarcisio (gruppo DC) 78, 79, 83

Gnutti Vito (gruppo lega nord) 80, 83

Marcucci Andrea (gruppo liberale) 80

Peraboni Corrado Arturo (gruppo lega nord) 79

Rebecchi Aldo (gruppo PDS) 80

Sostituzioni:

Marianetti Agostino, *Presidente* 73

PAG.

Variazioni nella composizione della Commissione:

Marianetti Agostino, *Presidente* 73

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

Sanese ed altri: Norme sul sistema di certificazione (*Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera, modificata dalla X Commissione permanente del Senato, modificata dalla X Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (936-1092-1205-D) 83

Marianetti Agostino, *Presidente* 83, 87, 88

Aliverti Gianfranco (gruppo DC) 87

Corsi Hubert (gruppo DC) 86

Artioli Rossella, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ... 84, 88

Modigliani Enrico (gruppo repubblicano) 86, 87

Sanese Nicolamaria (gruppo DC), *Relatore* .. 84, 88

Strada Renato (gruppo PDS) 85

Votazione nominale:

Marianetti Agostino, *Presidente* 83

La seduta comincia alle 9,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Variazioni nella composizione della Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che il presidente del gruppo del PDS ha comunicato che il deputato Antonio Bassolino cessa di far parte della Commissione, mentre entra a farne parte il deputato Fabio Evangelisti; avverto altresì che il presidente del gruppo dei verdi ha comunicato che il deputato Massimo Scalia cessa di far parte della Commissione, mentre entra a farne parte il deputato Gianni Mattioli.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Roberta Breda, Luigi Foti e Anna Maria Serafini sono sostituiti rispettivamente dai deputati Rossella Artioli, Tarcisio Gitti e Aldo Rebecchi.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Paire ed altri: Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (3141).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Paire ed altri: « Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile », già approvata dalla 10ª Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 settembre 1993.

Comunico che, oltre ai pareri della I e della V Commissione di cui ho dato conto nella precedente seduta, in data 27 ottobre anche l'XI Commissione ha espresso parere favorevole con l'osservazione che « all'articolo 10, comma 2, appare opportuno prevedere che del consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova continuino a far parte i rappresentanti degli enti fondatori dello stesso ».

Ricordo che nella seduta del 13 ottobre scorso è stata svolta la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Definizione delle munizioni commerciali per uso civile e controllo delle medesime).

1. Le munizioni per uso civile assoggettate a controllo ai sensi della presente legge sono quelle di qualunque tipo e calibro, fabbricate in Italia e destinate all'impiego nelle armi classificate comuni a norma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, comprese le munizioni a salve, nonché quelle destinate agli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive.

2. Le munizioni di cui al comma 1 debbono essere sottoposte a controllo conformemente alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), istituita con la convenzione internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969, di cui è stata autorizzata la ratifica con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.

3. Le decisioni di cui al comma 2, con gli allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante, decorso il termine di sei mesi previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento della CIP allegato alla convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973, n. 993, sono rese esecutive con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'interno, che deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni.

4. Sono altresì sottoposte ai controlli previsti dalla presente legge le munizioni comunque provenienti dall'estero e non provviste di uno dei contrassegni di controllo riconosciuti in Italia a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, della convenzione di cui alla citata legge 12 dicembre 1973, n. 993.

5. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, le parole: « nonché le armi tipo guerra » sono sostituite dalle seguenti: « le armi a salve, le armi tipo guerra ».

6. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso il Banco nazionale di prova secondo la normativa internazionale adottata dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e CIP XVI-6 del 1980, e successivi emendamenti ».

(È approvato).

ART. 2.

(Contenuto del controllo).

1. Il controllo delle munizioni comprende:

a) la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi sulle unità di imballaggio elementare;

b) la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi su ciascuna cartuccia;

c) la verifica della conformità delle caratteristiche dimensionali;

d) la verifica della pressione media delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali;

e) la verifica della sicurezza di funzionamento.

(È approvato).

ART. 3.

(Indicazione obbligatoria sulla unità di imballeggio elementare).

1. Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato.

2. L'unità di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni:

a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformità alle prescrizioni;

b) la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme;

c) il numero di identificazione del lotto e la quantità di cartucce in ogni imballaggio elementare;

d) per le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni, di cui alla decisione CIP XVI-5, n. 2, una

indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subìto favorevolmente la prova superiore;

e) il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonché alle decisioni della CIP, indicate all'articolo 1, comma 2.

(È approvato).

ART. 4.

(Indicazioni distintive delle cartucce).

1. Su ogni cartuccia devono essere impresse le seguenti indicazioni:

a) l'identificazione del fabbricante della cartuccia o di chi ne assume la garanzia (marchio di origine o marchio di fabbricazione);

b) sui fondelli delle munizioni a percussione centrale il calibro o la denominazione commerciale delle munizioni stesse;

c) per le munizioni a pallini a percussione centrale, il diametro o la numerazione dei pallini e la lunghezza del bossolo se questa oltrepassi i 65 millimetri per i calibri 20 e superiori, ovvero i 63,5 millimetri per i calibri 24 ed inferiori.

2. Le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni devono essere identificabili mediante zigrinatura del fondello o mediante una colorazione caratteristica o con altri mezzi opportuni.

(È approvato).

ART. 5.

(Conformità alle prescrizioni della Commissione internazionale permanente).

1. Il controllo delle dimensioni delle munizioni, delle pressioni medie delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali, nonché della sicurezza di funzionamento si effettua secondo le prescrizioni delle decisioni della CIP entrate in vigore a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del citato regolamento della CIP allegato alla convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, saranno fissate le modalità di controllo e la quantità delle produzioni non in serie di cartucce da caccia a pallini a percussione centrale destinate unicamente al mercato interno, fermi in ogni caso il rispetto dei limiti di pressione stabiliti dalla CIP e l'apposizione, sulle unità di imballaggio elementare, delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a), b), c)* e *d)*, e, sulle cartucce, delle indicazioni distintive previste all'articolo 4.

(È approvato).

ART. 6.

(Organi nazionali competenti per la prova delle munizioni commerciali).

1. Organi nazionali competenti ad effettuare le prove in conformità alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni della CIP di cui all'articolo 1, comma 2, sono il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) o le sezioni del Banco stesso che dovessero costituirsi in altre località a norma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, come integrato dall'articolo 2 della legge 14 marzo 1968, n. 317.

2. Ai fini dell'espletamento delle prove indicate al comma 1 i delegati del Banco nazionale di prova possono effettuare il prelievo di munizioni di qualsiasi tipo e provenienza, sia presso fabbricanti e importatori, sia presso ciascuna armeria o ciascun punto di vendita. I delegati del Banco nazionale di prova trovando im-

pedimenti durante i prelievi di munizioni possono chiedere l'intervento della forza pubblica.

3. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di fabbricazione, il Banco nazionale di prova può abilitare i fabbricanti o gli importatori purché soddisfino alle condizioni di idoneità previste.

4. Ai soli fini del controllo di fabbricazione il Banco nazionale di prova può delegare organismi associativi all'uopo autorizzati.

5. I soggetti abilitati e delegati di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo operano sotto la vigilanza del Banco nazionale di prova.

6. Gli oneri relativi all'abilitazione dei fabbricanti, degli importatori e degli organismi associativi per il controllo di fabbricazione ed i successivi controlli periodici obbligatori previsti dalla CIP, nonché il controllo di tipo delle munizioni, sono a carico dei richiedenti.

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, verrà emanato un regolamento concernente le modalità per i prelievi ispettivi effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti di vendita, nonché quelle relative al rimborso per le munizioni prelevate.

(È approvato).

ART. 7.

(Soggetti autorizzati all'apposizione del contrassegno e modalità per il rilascio dell'autorizzazione).

1. Le operazioni di controllo e di apposizione del contrassegno su ogni unità di imballaggio elementare sono effettuate sotto la sorveglianza del Banco nazionale di prova, ferma la responsabilità del fabbricante delle munizioni per ogni difetto delle medesime, delle apparecchiature utilizzate per il controllo e dello svolgimento delle operazioni.

2. Possono essere autorizzati all'apposizione del contrassegno, oltre ai fabbricanti di munizioni, anche gli importatori che pongano in commercio munizioni prodotte in uno Stato non aderente alla convenzione indicata all'articolo 1. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 8 previo accertamento dei requisiti appresso indicati:

a) che il richiedente possegga gli apparecchi di misura delle dimensioni, delle pressioni o dei parametri equivalenti per il tipo di munizioni e disponga del personale capace di utilizzarli, oppure abbia affidato il controllo della sua produzione ad una autorità riconosciuta;

b) che i controlli abbiano dimostrato che le munizioni fabbricate sono conformi alle prescrizioni previste dalla presente legge ed alle decisioni, compresi gli allegati tecnici, adottate dalla CIP, di cui al comma 2 dell'articolo 1.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è revocata qualora vengano meno le condizioni ivi previste.

4. Nell'esercizio dei suoi poteri di sorveglianza, il direttore del Banco nazionale di prova può, con effetto immediato, inibire l'apposizione del contrassegno su lotti giudicati non conformi ai requisiti prescritti.

5. Il provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni, innanzi alla Commissione di cui all'articolo 8.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita una Commissione composta dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato quale presidente, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato e da tre

esperti in materia di munizioni, armi o polveri propellenti.

2. I componenti della Commissione sono nominati, per la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati.

3. La Commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso; di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'articolo 7; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni.

4. La Commissione svolge altresì funzioni consultive circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime parere motivato ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento allegato alla convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 9, nonché sulla definizione delle tariffe di cui all'articolo 11, comma 1.

6. All'onere per il funzionamento della Commissione quantificato in lire 10 milioni annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 6, sostituire le parole da mediante *fino alla fine del comma con le seguenti* a valere sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e 1995.

8. 1.

GIOVANNI ANTOCI, *Relatore*. Signor presidente, ho presentato l'emendamento in esame in conformità al parere espresso dalla V Commissione, secondo la quale gli oneri di cui all'articolo 8 devono essere posti a carico del capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e 1995.

ROSSELLA ARTIOLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

(Vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni poste con la presente legge e con le decisioni della CIP, di cui al comma 2 dell'articolo 1, spettano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Ove si constati che uno o più lotti di munizioni, provvisti del contrassegno di controllo, non siano rispondenti ai requisiti prescritti, previo l'espletamento di una ulteriore prova presso il Banco

nazionale di prova, è disposto il ritiro del lotto o dei lotti dal commercio. Il provvedimento è adottato, senza indugio, dal direttore del Banco nazionale di prova.

3. Qualora la difformità dei requisiti di cui al comma 2 riguardi unicamente eccesso di pressioni, o parametri equivalenti, il fabbricante può essere autorizzato a rimettere in vendita le munizioni dopo aver apposto le indicazioni previste per le munizioni da caccia a pallini per armi ad anima liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni che sviluppano pressioni superiori a quelle normali.

4. Nel caso di ritiro del lotto o dei lotti dal commercio il direttore del Banco nazionale di prova comunica il provvedimento al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla Commissione di cui all'articolo 8 ed all'ufficio. permanente della CIP, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei lotti stessi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Nuova denominazione del Banco nazionale di prova ed integrazione del consiglio di amministrazione del Banco stesso).

1. In relazione alle nuove attribuzioni previste dalla presente legge, il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia assume la denominazione di « Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ».

2. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612, sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto da:

a) un rappresentante del Ministero dell'interno;

b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante del Ministero della difesa;

d) un rappresentante degli industriali fabbricanti di munizioni;

e) un rappresentante degli artigiani fabbricanti di munizioni;

f) un rappresentante dei fabbricanti di componenti di munizioni;

g) due rappresentanti degli industriali fabbricanti di armi;

h) un rappresentante degli artigiani fabbricanti di armi ».

Gli onorevoli Gitti, Aliverti, Rebecchi, Alberini e Castagnetti hanno presentato il seguente emendamento che sostituisce il precedente:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612, fanno parte del consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova anche un rappresentante degli industriali fabbricanti di munizioni, un rappresentante degli artigiani fabbricanti di munizioni e un rappresentante dei fabbricanti di componenti di munizioni.

10.1.

TARCISIO GITTI. Signor presidente, l'emendamento in oggetto – che rappresenta una nuova formulazione del testo formalizzato nella seduta precedente – tende ad equilibrare le rappresentanze delle diverse categorie nell'ambito del consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova, in quanto prevede la presenza di esponenti degli industriali e degli artigiani fabbricanti di munizioni oltreché dei fabbricanti di componenti.

L'emendamento in sostanza ripristina l'attuale composizione del consiglio di

amministrazione del Banco di Gardone Val Trompia che, come i colleghi sanno, è un ente di diritto pubblico a struttura consortile, la cui disciplina è stata dettata dal regio decreto del 1910.

Il comune di Gardone Val Trompia, quello di Brescia e la camera di commercio della città sono i soggetti fondatori dell'ente, in quanto a suo tempo conferirono i beni necessari alla costituzione. Il Banco può essere considerato l'inventore dei controlli in materia di armi e lo Stato, rendendoli obbligatori, ha indirettamente riconosciuto la sua funzione. È chiaro che in futuro l'ordinamento potrà anche decidere di affidare l'attività di controllo ad un organismo statale, ma finché si avvarrà di questa struttura di rilevanza pubblica non si possono escludere, dal consiglio di amministrazione, i rappresentanti degli enti fondatori, che tra l'altro sono i beneficiari dei beni in caso di scioglimento. D'altronde, la loro presenza è un elemento di garanzia per il buon funzionamento del Banco.

Esiste dunque una ragione giuridica che non può essere pretermessa a pena di violare principi fondamentali dell'ordinamento positivo. O si modifica la natura consortile dell'ente, oppure si deve prevedere la rappresentanza degli enti fondatori del consorzio.

Per il resto, si procede al riconoscimento di una eguale rappresentanza delle categorie economiche rispetto alle quali interviene una nuova competenza del Banco nazionale di prova.

GIOVANNI ANTOCI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole in quanto l'emendamento è in sintonia con l'osservazione formulata dall'XI Commissione.

ROSSELLA ARTIOLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo prende atto delle motivazioni che hanno spinto l'onorevole Gitti a presentare l'emendamento in oggetto – che sostituisce quello presentato nel corso della seduta precedente – volto a prevedere la rappresentanza degli industriali e degli artigiani fabbricanti di munizioni oltreché dei fabbricanti di componenti di munizioni, ma si rimette alla Commissione.

CORRADO ARTURO PERABONI. Considero prioritaria l'approvazione del provvedimento in esame, perciò temo che la modifica di determinate disposizioni, al di là dei problemi di copertura finanziaria, possa dar luogo ad un interminabile « ping pong » con il Senato. D'altra parte, non riesco a comprendere il senso dell'emendamento dell'onorevole Gitti, la cui filosofia ispiratrice è da rinvenirsi in motivazioni d'ordine storico.

TARCISIO GITTI. Giuridico, non storico.

CORRADO ARTURO PERABONI. Al di là di un mero riconoscimento di merito, mi domando quale utilità rivesta la presenza di questi soggetti in un organo squisitamente tecnico qual è il Banco nazionale di prova – e, di conseguenza, il consiglio di amministrazione –. Forse le mie considerazioni possono apparire strane, dato che provengono da una forza politica considerata localista, ho il sospetto però che si tratti di designazioni di natura politica. Allora, sarebbe preferibile la presenza di membri designati dalle camere di commercio, quale espressione del mondo produttivo locale.

Tra l'altro, bisognerebbe verificare i criteri di designazione dei membri del consiglio di amministrazione, perché si corre il rischio di duplicare la presenza di categorie già previste.

I casi sono due: o le designazioni proposte hanno natura tecnica, ed allora si introduce una duplicazione posto che le categorie tecnicamente interessate sono già previste dal testo; oppure le designazioni non hanno una natura tecnica, quindi non vi è necessità di sancire la presenza di questi soggetti. Non comprendendo il senso dell'emendamento, mi

risulta difficile suggerire eventuali modifiche. Ripeto, secondo me l'emendamento tende a mantenere una presenza di carattere politico-istituzionale nell'ambito di organi di tutt'altra natura.

Nel dichiarare il voto contrario del gruppo della lega nord sull'emendamento, mi si consenta di sottolineare l'anomalia della copertura finanziaria che, individuata pochi giorni fa dal Senato, è ritenuta fallace dalla Camera.

ALDO REBECCHI. Intervengo per dichiarare il consenso del gruppo del PDS sull'emendamento 10.1 di cui sono cofirmatario. A nostro avviso, è utile prevedere i rappresentanti del comune e della camera di commercio di Brescia e del comune di Gardone Val Trompia nel consiglio di amministrazione, in quanto sono gli enti fondatori del Banco nazionale di prova ubicato in un'area – quella bresciana – caratterizzata dalla presenza dei maggiori produttori del settore armiero.

ANDREA MARCUCCI. L'emendamento in oggetto mi lascia francamente perplesso, pertanto mi asterrò.

PRESIDENTE. Consentitemi di sottolineare che prevedendo nel consiglio di amministrazione i rappresentanti degli industriali e degli artigiani fabbricanti di munizioni nonché dei fabbricanti dei componenti di munizioni, non si innova nulla; semmai un'innovazione si avrebbe se escludessimo queste categorie, il che del resto è difficilmente giustificabile in quanto si tratta dei rappresentanti degli enti fondatori.

Preannuncio pertanto il voto favorevole del gruppo socialista.

HUBERT CORSI. Intervengo per preannunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

VITO GNUTTI. Poiché spesso ci accusano di essere localisti, dovremmo difendere la rappresentanza degli enti locali in organismi di qualsivoglia natura! Siamo dell'opinione che gli enti locali svolgano funzioni diverse rispetto a quelle attribuite agli organi di natura tecnica (il che naturalmente non impedisce di fare delle eccezioni) però il principio fisico dell'entropia – in base al quale il calore è destinato sempre ad aumentare – che, applicato alla legislazione, fa sì che questa sia solo aggiuntiva, mai abrogativa, solleva in me qualche dubbio. Non solo: la normativa deve essere inquadrata in una visione comunitaria, per cui si sarebbe potuto cogliere questa occasione per rivedere – anche sotto il profilo tecnico – talune disposizioni. Comunque, non è il caso di scatenare una guerra di religione su argomenti del genere, considerata oltre tutto l'urgenza di giungere all'approvazione del provvedimento.

Un aspetto riveste comunque una particolare importanza: mi riferisco alla figura del direttore del Banco nazionale di prova, alla quale deve essere riconosciuto un proprio ruolo e un maggior grado di autonomia, affinché diventi il perno attorno al quale far ruotare l'attività di certificazione della qualità dei prodotti. Un perno che deve essere totalmente indipendente, anche dal consiglio di amministrazione, il quale deve occuparsi dei problemi generali senza interferire nella gestione dell'ente.

PRESIDENTE. L'accentuazione del carattere di garante tecnico del direttore mi sembra condivisibile. Del resto, il consiglio di amministrazione è un organo di amministrazione, come si evince dalla stessa denominazione.

Inviterei tuttavia il collega Gnutti a trasfondere il suggerimento in un ordine del giorno, senza introdurre modifiche al testo in discussione.

ROSSELLA ARTIOLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei segnalare un problema al relatore affinché la lettura del

testo risulti coerente e si eviti un ulteriore rinvio all'altro ramo del Parlamento. Qualora la Commissione si esprimesse favorevolmente sull'emendamento 10.1, riterrei necessario modificare la rubrica dell'articolo 10 ed il comma 1. Poiché si esalta la natura consortile dell'ente tant'è che si prevede la presenza dei soggetti fondatori del consorzio nel consiglio di amministrazione, nella denominazione deve essere ripristinata l'espressione « di Gardone Val Trompia.

Ripeto, ho segnalato il problema affinché non si creino ostacoli di natura interpretativa nel passaggio tra i due rami del Parlamento.

GIOVANNI ANTOCI, *Relatore*. Vorrei ricordare che l'emendamento proposto dal collega Gitti tende a ripristinare il testo dell'originaria proposta di legge. Pertanto non è necessario procedere alle modifiche prospettate dal sottosegretario Artioli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gitti ed altri 10.1, accettato dal relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Finanziamento del Banco di prova).

1. Le tariffe per il controllo delle munizioni commerciali previsto dalla presente legge sono determinate secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8.

2. Per far fronte alle esigenze di adeguamento organizzativo e agli oneri derivanti dalla prima attuazione della presente legge, al Banco nazionale di prova viene concesso in via straordinaria un contributo di lire 1 miliardo per l'anno 1993.

3. Il programma di utilizzazione del contributo di cui al comma 2 sarà preventivamente sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà con proprio decreto le procedure di erogazione.

4. All'onere di lire 1 miliardo derivante per l'anno 1993 dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 4 con il eguente:

4. All'onere di lire un miliardo derivante per l'anno 1993 dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede a valere sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993.

11. 1.

GIOVANNI ANTOCI, *Relatore*. L'emendamento in oggetto recepisce il parere espresso dalla Commissione bilancio.

ROSSELLA ARTIOLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 12, 13 e 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

(Sanzioni).

1. Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga, in negozi o relativi magazzini, munizioni soggette a prova che risultino sprovviste del contrassegno o che non abbiano superato la prova è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5 milioni.

2. Per i fabbricanti e gli importatori, autorizzati ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, che mettano in commercio munizioni senza contrassegno o che non abbiano superato la prova è prevista la revoca temporanea della licenza fino ad un periodo di dodici mesi e la revoca definitiva in caso di reiterazione della medesima infrazione.

3. Per le altre violazioni alle norme della presente legge, senza pregiudizio della procedura prevista dall'articolo 9 per le munizioni provviste del contrassegno di controllo ma non conformi alle prescrizioni tecniche, si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2 milioni.

4. Le sanzioni vengono irrogate dagli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA), competenti per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nel caso di mancata osservanza dei limiti di pressione stabiliti dalla CIP, di mancata applicazione dei contrassegni previsti all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e di mancata applicazione delle indicazioni distintive di cui all'articolo 4 relativamente alle cartucce di cui al comma 2 dell'articolo 5.

(È approvato).

ART. 13.

(Rinvio alla normativa vigente in materia di munizioni).

1. Restano ferme le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, penali e di pubblica sicurezza, compresa la legislazione speciale, in materia di fabbricazione, importazione ed esportazione, anche temporanea, commercio, acquisto e vendita, detenzione e cessione a qualunque titolo della detenzione medesima, deposito, trasporto, porto, nonché intermediazione, aventi ad oggetto le munizioni di qualsiasi genere.

(È approvato).

ART. 14.

(Norma transitoria).

1. Restano valide le autorizzazioni per l'applicazione del contrassegno rilasciate dal Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 21 ottobre 1981.

2. Il Banco nazionale di prova è tenuto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere copia delle autorizzazioni rilasciate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(È approvato).

Gli onorevoli Peraboni e Gnutti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 3141 recante "Norme per il controllo

sulle munizioni commerciali per uso civile", considerato il carattere eminentemente tecnico delle funzioni svolte dal Banco nazionale di prova,

impegna il Governo

nell'attuazione della legge a garantire l'autonomia tecnico-operativa del direttore del Banco nazionale di prova ».

0/3141/X/1.

ROSSELLA ARTIOLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo lo accetta come raccomandazione.

TARCISIO GITTI. Signor presidente, l'ordine del giorno degli onorevoli Gnutti e Peraboni è assolutamente incomprensibile. L'autonomia del direttore del Banco nazionale di prova è fissata dalla legge; dal punto di vista dei controlli il consiglio di amministrazione non c'entra nulla.

Al direttore è riconosciuto un ruolo che è amplissimo e totale sotto il profilo tecnico, ovviamente sotto il controllo statale.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

VITO GNUTTI. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge n. 3141.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Paire ed altri: « Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile »*(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (3141):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15

Hanno votato *sì* 28
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Aliverti, Antoci, Artioli, Baccarini, Cancian, Castagnetti, Cellini, Corsi, Costantini, Fortunato, Gasparri, Gitti, Gnutti, Grassi, Marcucci, Margiotta, Marianetti, Matteja, Modigliani, Ongaro, Patria, Peraboni, Prevosto, Rebecchi, Sanese, Strada, Vannoni e Viscardi.

Discussione della proposta di legge Sanese ed altri: Norme sul sistema di certificazione (Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera, modificata dalla X Commissione permanente del Senato, modificata dalla X Commissione della Camera e nuovamente modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (936-1092-1205-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sanese ed altri: « Norme sul sistema di certificazione », già approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera nella seduta del 2 aprile 1993, modificata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 giugno 1993, modificata dalla X Commissione permanente della Camera nella seduta del 21 luglio 1993 e nuovamente modificata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 ottobre 1993.

Il relatore, onorevole Senese, ha facoltà di riferire sulle modifiche introdotte dalla X Commissione permanente del Senato.

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. Signor presidente, il testo della proposta di legge in esame giunge a noi in terza lettura. Nella seduta del 6 ottobre scorso la X Commissione del Senato ha nuovamente modificato l'articolato da noi licenziato il 21 luglio di quest'anno, determinando in tal modo una situazione di *impasse* politico-istituzionale. Più specificatamente le modifiche introdotte hanno riguardato gli articoli 2, 3 e 9. Nell'articolo 2 la Commissione competente dell'altro ramo del Parlamento ha inserito alcune condizioni per i laboratori di analisi, da noi ritenute superflue in quanto già previste in leggi vigenti. Si tratta, in particolare, della presenza di taluni professionisti abilitati e iscritti in appositi albi professionali che, ripeto, noi non abbiamo voluto indicare in quanto già previste nella normativa esistente.

Nell'articolo 3 il Senato ha voluto distinguere gli organismi preposti all'attività di accreditamento, sancendo che qualora l'associazione venga costituita tra soggetti pubblici, essa deve essere senza scopo di lucro. In tal modo si introduce una differenza sostanziale a seconda che la persona giuridica chiamata a svolgere la delicatissima attività di accreditamento – che secondo taluni avrebbe dovuto far capo direttamente al ministero se non addirittura della Presidenza del Consiglio – abbia natura pubblica o privata. Se il soggetto è privato può svolgere l'attività di accreditamento con il fine di lucro; qualora invece l'associazione sia costituita tra soggetti pubblici, questa non deve avere scopo di lucro. È un problema delicatissimo che ad avviso del relatore ha risvolti di carattere costituzionale.

L'altra modifica concerne l'articolo 9 che, introdotto in prima lettura, è stato da noi soppresso. Ora, la X Commissione del Senato lo ha reinserito nel testo, sia pur modificato rispetto alla originaria versione.

L'articolo 9 riguarda la salvaguardia delle normative in tema di libere professioni e fa salvi l'efficacia delle disposizioni legislative o regolamentari che disciplinano le libere professioni e il loro esercizio, nonché il rispetto delle tariffe professionali vigenti da parte degli organismi di certificazione e dei laboratori.

A me non sembra che il testo di legge tocchi – direttamente o indirettamente – le competenze dei professionisti iscritti negli albi o le loro tariffe; non capisco dunque il motivo dell'inserimento di una norma del genere in una disciplina di tutt'altra natura. Probabilmente esisterà una ragione che a me sfugge totalmente.

Signor presidente, colleghi,consentitemi di ricordare che durante la seconda lettura del progetto di legge, fummo destinatari di missive poco convincenti, che personalmente mi premurai di portare a conoscenza del Presidente della Camera, perché mai, nella mia esperienza parlamentare, ho ricevuto lettere del genere. Allo stesso modo oggi riceviamo – il mittente non è cambiato – lettere di adesione al testo licenziato dal Senato. Analogamente a quanto feci allora, denuncio il fatto, il cui significato credo sia chiaro, ossia che le modifiche introdotte al Senato sono il frutto di qualche « ispirazione », dato che in tali missive si dà una adesione esplicita al testo del Senato.

Nonostante sia contrario alle modifiche volute dall'altro ramo del Parlamento, ma consapevole del terribile danno che si sta infliggendo all'economia del paese, mi rimetto alle decisioni che i gruppi assumeranno. Faccio presente che era emersa la possibilità di esperire una serie di tentativi, anche informali, per giungere ad un accordo con l'altro ramo del Parlamento sulle modifiche. Anche il Governo – di questo ringrazio il sottosegretario Artioli – si era dichiarato disponibile. Forse però per muoversi in questa direzione c'è bisogno di più tempo.

ROSSELLA ARTIOLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor presidente, mi permetto di integrare le dichiarazioni del relatore con una riflessione sulla vicenda vissuta dal Governo nel passaggio del testo, durante la precedente lettura, dalla Camera al Senato.

Nel ribadire la volontà del Governo di giungere ad un'approvazione definitiva

della disciplina sulla certificazione, prendo atto di una insopportabile *navette* del provvedimento tra i due rami del Parlamento: è la terza volta che questa Commissione esamina il testo. A fronte di tale situazione, ma nel pieno rispetto dell'autonomia e della sovranità delle decisioni delle Commissioni parlamentari, il Governo per la prima volta è intervenuto al Senato presentando un proprio emendamento al fine di compiere un'opera di mediazione sui punti controversi. Purtroppo però quest'opera di mediazione non ha riscosso il consenso dei senatori durante le sedute, abbastanza concitate e confuse, dedicate all'esame del testo.

A questo punto il Governo rivolge un invito, che non vuole essere formale, per porre in essere tentativi utili – mi rivolgo al presidente Marianetti ed ai componenti l'ufficio di presidenza nel massimo rispetto, lo ribadisco, dell'autonomia di ciascun ramo del Parlamento e dell'assoluta non obbligatorietà di stabilire contatti con il Senato – alla ricerca di una soluzione condivisa da ambedue le Commissioni parlamentari.

L'esecutivo è assolutamente disponibile nei confronti di ogni possibile mediazione; non è disponibile invece ad avallare ulteriori « palleggi » tra i due rami del Parlamento. Si deve consapevolmente e responsabilmente prendere atto della necessità di interrompere questo inutile « palleggio », ricominciando con serenità e su nuove basi l'iter legislativo. Il Governo può anche pensare di presentare un disegno di legge per porre fine ad una situazione in cui – lo dico esplicitamente – non si capisce quanta parte sia da imputare alla politica e quanto alle incrostazioni e alle sedimentazioni che rischiano di alimentare rapporti di carattere personale, all'interno delle varie Commissioni e tra Camera e Senato, che impediscono di sbrogliare la matassa.

Sono convinta che sulle modifiche introdotte dal Senato si possa trovare un buon livello di mediazione. Non una mediazione al ribasso però! Se questa è la volontà, si vada avanti; diversamente è inutile prendersi in giro tra Camera e Senato e il mondo produttivo o tra il Governo e le Commissioni.

Ribadisco la massima disponibilità di Governo affinché si interrompa questa inutile *navette*. Concretamente, la volontà del Governo si sta manifestando in una richiesta di parere al Ministero di grazia e giustizia sugli articoli 2 e 9. Il parere che attendiamo potrà essere d'aiuto per districare... *(Interruzione del deputato Strada)*. Onorevole Strada, voglio cercare di recidere i lacciuoli del passato, non so di quale lettera lei stia parlando; mi riferisco ad una richiesta ufficiale del Ministero dell'industria al dicastero di grazia e giustizia per ottenere un parere. Una volta acquisito agli atti della Commissione, sarete liberi di decidere come riterrete opportuno. La nostra richiesta serve per portare un contributo, seppur minimo, alla soluzione delle controversie.

RENATO STRADA. *Condivido il giudizio* espresso sull'inspiegabile « ping pong » con il Senato e considero delicato il reciproco argomentare, tanto più che spesso si è accusata la presenza di interessi privati. Al riguardo, voglio citare un articolo comparso lunedì 25 ottobre sul *Sole 24 ore*, in cui si parla di interferenze di funzionari nella materia al nostro esame: quasi che i funzionari abbiano più autorevolezza dell'intera Camera o dell'intero Senato!

Non mi soffermerò sugli albi professionali perché non mi sembra sia un elemento di divisione con l'altro ramo del Parlamento, né citerò le critiche che anche ultimamente l'Autorità antitrust ha formulato sulla loro proliferazione nel nostro paese, in controtendenza rispetto a quanto avviene in ambito comunitario.

Mettendo da parte tutto questo ed unendomi a quanto ribadito dai colleghi e dal rappresentante del Governo, vorrei dire in termini perentori che la nostra Commissione – analogamente a quanto è stato fatto l'altra volta – ha ricercato il dialogo con il Senato: credo di interpretare l'opinione di tutti i colleghi quando dichiaro che non c'è alcuna intenzione di instaurare un braccio di ferro con l'altra

Camera. Il fatto è che non si riesce ad avere un incontro ufficiale, concordato, per sciogliere i dubbi.

Considero irragionevole il contrasto creatosi, ma alla luce della delicatezza e della rilevanza della materia sarebbe inopportuno sia approvare il testo nella formulazione licenziata dal Senato sia modificarlo. Poiché non siamo riusciti, attraverso la presidenza della nostra Commissione, a stabilire un contatto con il Senato, propongo di investire della questione la Presidenza della Camera, affinché sia quest'organo, in raccordo con la Presidenza del Senato, a rendere possibile il dialogo tra i due rami del Parlamento per evitare che l'approvazione o la modifica avvengano nell'ottica del braccio di ferro.

Suggerirei una soluzione sui punti controversi, sulla quale chiedo una verifica tecnica. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 2 si potrebbe rinviare al testo della direttiva comunitaria in materia, introducendo, al posto di laboratori di analisi e prova, la locuzione laboratori di prova, così come recita la direttiva. Il che, del resto, recepisce la proposta della Giunta per gli affari della Comunità europea del Senato. Naturalmente, a seguito della modifica dell'articolo 2 – nel senso da me indicato – verrebbe soppresso l'articolo 9.

La seconda modifica introdotta dal Senato prevede la presenza di organismi di accreditamento pubblici senza scopo di lucro e di quelli privati che perseguono finalità di lucro, il che aumenta la confusione. L'affidamento al Ministero dell'industria del compito di rilasciare l'autorizzazione all'accreditamento secondo la normativa comunitaria, potrebbe essere la soluzione del *busillis*. È una semplificazione, un richiamo alle norme comunitarie che forse cancellerebbe definitivamente il contenzioso con il Senato. Questi suggerimenti, non ancora tradotti in emendamenti, da verificare sotto il profilo tecnico e sottoporre al parere del Governo e della Commissione giustizia, potrebbero costituire la base per il confronto a livello di presidenza delle Commissioni.

Sono stati persi mesi e un rinvio di pochi giorni è un fatto dovuto, in nome della volontà comune di approvare una legge importante e chiara, non un provvedimento che può ingenerare dubbi nell'opinione pubblica.

ENRICO MODIGLIANI. Mi associo alle considerazioni del collega Strada, alle quali vorrei aggiungere alcune osservazioni. Sul provvedimento in discussione, rilevante e urgente, si è registrata unanimità di orientamenti da parte della nostra Commissione fin dalla prima lettura, il che dimostra l'assenza di divisioni sulle scelte di fondo: i contrasti dunque attengono ad altri campi che non dovrebbero riguardare il nostro lavoro.

La lunga *navette* svoltasi tra i due rami del Parlamento evidenzia i difetti del bicameralismo perfetto. È necessario perciò ricercare una soluzione capace di superare la situazione in cui ci troviamo; se non dovesse essere proficuo l'intervento del Presidente della Camera, investito della problematica dal presidente Marianetti, e se non si riuscisse a trovare una soluzione accettabile, l'ipotesi prospettata dal sottosegretario Artioli, ossia la presentazione di un disegno di legge, potrebbe risultare vincente.

Certo, il provvedimento governativo non risolverebbe i contrasti tra le Commissioni dei due rami del Parlamento, ma rappresenterebbe certamente la soluzione ottimale per emanare una legge attesa dal mondo economico ed imprenditoriale.

HUBERT CORSI. Non posso che associarmi alle valutazioni dei colleghi, i quali hanno sottolineato l'importanza del provvedimento in discussione. Come hanno sottolineato i colleghi la *navette* tra i due rami del Parlamento – che ha caratterizzato l'esame del testo – costituisce uno dei difetti del bicameralismo, tuttavia non drammatizzerei eccessivamente. Sono anch'io dell'avviso di affidare al presidente della Commissione,

coadiuvato dagli uffici di presidenza, l'esperimento di un tentativo per ricercare un punto di mediazione. È indubbio però che un ruolo importante deve essere svolto dal Governo cui spetta l'assunzione di un chiaro orientamento. Mi rendo conto della delicatezza del tema, però condivido le affermazioni secondo cui alcune modifiche introdotte si prestano a critiche e ad osservazioni.

GIANFRANCO ALIVERTI. Nell'associarmi alle considerazioni del collega Corsi, vorrei sottolineare che la Commissione ha a disposizione circa due settimane di tempo per tentare di raggiungere un accordo, essendo imminente l'inizio della sessione di bilancio, durante la quale l'attività legislativa ordinaria viene sospesa.

In questo arco di tempo dovremmo licenziare un testo compatibile con le posizioni del Senato e del Governo. Occorrerà dunque concentrare questo sforzo nei prossimi due giorni se si vuole approvare il testo nel corso della prossima settimana.

Se i colleghi hanno letto la lettera inviata dal Consiglio nazionale dei chimici – che riproduce fedelmente le modifiche apportate dal Senato – si saranno resi conto dei motivi che hanno spinto i senatori ad inserire quelle correzioni!

Da questo punto di vista l'articolo 9 è importante per capire quale sia la posizione del Consiglio. Si tratta di passaggi delicati sui quali il Senato ha assunto un impegno non solo tecnico, ma anche politico.

Invito il presidente Marianetti a porre in essere ogni tentativo per organizzare un incontro informale con l'altro ramo del Parlamento, ammesso che i senatori si dichiarino disponibili dal momento che saranno impegnati nelle votazioni sui documenti finanziari. Poiché, ripeto, il tutto dovrà essere concentrato nel corso della prossima settimana, mi impegno ad attivarmi personalmente.

ENRICO MODIGLIANI. Vorrei che si meditasse sull'ultima frase della lettera del Consiglio nazionale dei chimici in cui si dice che « Il Consiglio nazionale dei chimici, al testo così approvato dal Senato, non ritiene di sottoporre eventuali emendamenti e ne chiede un'immediata approvazione », come se gli emendamenti potessero essere formalizzati dal Consiglio nazionale dei chimici! Ciò significa che esiste una enorme confusione tra il ruolo del Parlamento e quello delle *lobby*.

PRESIDENTE. Non intendo assolutamente commentare le decisioni assunte dal Senato; voglio invece sottolineare il modo assolutamente eccessivo ed indisponente con il quale questo ordine professionale ritiene di rapportarsi con il Parlamento della Repubblica! Ho le mie opinioni sugli ordini professionali, ma non è di tutti i giorni ricevere lettere in cui in maniera perentoria, ultimativa ed eccessiva ci si rivolge ai legislatori italiani!

Nel merito del provvedimento assicuro che, accogliendo le indicazioni emerse dal dibattito, esperirò ogni tentativo per instaurare un dialogo con la X Commissione del Senato. A tal fine presenterò un ulteriore invito al presidente de Cosmo affinché si organizzi un incontro, possibilmente nel corso della prossima settimana, tra gli uffici di presidenza delle due Commissioni. Consiglierei ai gruppi parlamentari, oltre che ai loro presidenti, di attivarsi per raccogliere la massima disponibilità. Se anche tale invito rimanesse inascoltato, investirò della questione il Presidente della Camera. In ogni caso, un'ulteriore *navette* del provvedimento sarebbe assolutamente nociva per il prestigio del Parlamento. Se si dovesse pervenire ad un nulla di fatto proporrò di porre in votazione il testo sulla base delle disponibilità che il relatore aveva verificato durante gli incontri informali avuti, fermo restando i suggerimenti preannunciati, ma non ancora formalizzati, dall'onorevole Strada.

Per ricapitolare, le direttrici lungo le quali ci muoveremo saranno le seguenti: ci attiveremo per promuovere un incontro con la competente Commissione dell'altro

ramo del Parlamento; se questo non avrà alcun esito, voteremo il provvedimento, affidandoci ai Presidenti delle due Camere per dirimere eventuali controversie.

Il Governo, che ha fin qui fornito la massima collaborazione, ha ritenuto di chiedere al Ministero di grazia e giustizia un parere tecnico, del quale farà l'uso che riterrà più opportuno. Noi vedremo come giudicare tale iniziativa. Dico questo in quanto ho un sospetto scaturente dall'intestazione delle carte che circolano.

Detto questo, dobbiamo riconoscere che il sottosegretario Artioli ha assunto un atteggiamento straordinariamente costruttivo, presente e collaborativo, il che è testimoniato dall'invio di una lettera ai presidenti delle due Commissioni con la quale sollecitava l'esperimento di tutti i tentativi possibili al fine di pervenire, a livello informale, ad un superamento delle questioni controverse che hanno rallentato l'iter del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dalla 10ª Commissione permanente del Senato.

ROSSELLA ARTIOLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ringrazio il presidente Marianetti per l'attestato di stima che mi ha rivolto. Voglio dire che il parere chiesto al Ministero di grazia e giustizia non ha nulla a che fare con la carta intestata dell'ordine dei chimici: siamo a livello di gabinetto e di ufficio legislativo del ministero e ciò consente di tenere distinte le due cose da un punto di vista esclusivamente istituzionale. Tra l'altro, di questa corrispondenza non ho conoscenza: inviterò l'ordine dei chimici a rendermi conscia delle sue posizioni.

Al di là delle battute, consentitemi di drammatizzare la situazione. Sottoporre alla quinta lettura una proposta di legge di tanta importanza è grave dal punto di vista parlamentare.

Prendo atto che la Commissione della Camera non intende approvare il testo proveniente dal Senato, anzi vuole apportarvi talune correzioni. D'altra parte, il comma 2 dell'articolo 3 contiene un « pasticciaccio » di carattere interpretativo e giuridico, che non si può risolvere con un regolamento attuativo – questo lo dico in quanto l'ufficio legislativo del ministero ha svolto un lavoro molto approfondito –.

Ringrazio il presidente Marianetti di aver ricordato la lettera che ho inviato ai presidenti delle due Commissioni competenti, sia pur in modo informale. Il Governo, preso atto delle posizioni emerse oggi, presenterà emendamenti, raccordandosi in modo totale con la presidenza della Commissione.

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. Ritengo che il Governo debba compiere ogni sforzo per individuare le possibili soluzioni. Si tratta infatti di una disciplina rilevante – alla quale abbiamo voluto dare una impronta volontaria, non dirigista – che è oggetto di precisi orientamenti comunitari, in ordine alla quale il mercato nutre notevoli aspettative. Preannuncio fin da ora la mia disponibilità a tenere nel massimo conto gli orientamenti del Governo.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 2 novembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO